



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

DETERMINA SINDACALE

COPIA

N. 31 del 22/12/2023

OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione. Settore III° "Gestione del Territorio" all'Ing. Filippo Vicino. Periodo 01/01/2024- 31.12.2024.

IL SINDACO

Visto l'art. 16, comma 4, lett. a) del CCNL del 16 novembre, il quale prevede che negli Enti privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, l'incarico in oggetto può essere attribuito ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

Visto l'art. 18 del CCNL /2022 "Conferimento e revoca degli incarichi" il quale recita:

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di

risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Visto l'art. 19 del vigente contratto "disposizioni particolari sugli incarichi di EQ" il quale sancisce che:

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

Dato atto che le posizioni di elevata responsabilità richiedono ai sensi del sopracitato art. 16:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Visto i contenuti dell'incarico di Elevata Qualificazione nonché i requisiti necessari per la sua attribuzione;

Dato atto che i suddetti requisiti sono posseduti dall' Ingegnere Filippo Vicino;

Vista la convenzione stipulata tra il comune di Assoro e il Comune di Nissoria approvata con deliberazione di G.C. n. 60 del 30/06/2023;

Visto che ai sensi dell'art. 2 della convenzione tra il Comune di Assoro e il comune di Nissoria, è stato acquisito il consenso alla proroga della convenzione;

Dato atto, altresì, che negli enti privi della dirigenza l'attribuzione dell'incarico compete al Sindaco che vi provvede con proprio atto;
Ritenuto pertanto di attribuire l'incarico, ai sensi della disciplina vigente in materia di incarichi di Elevata Qualificazione;

DETERMINA

- 1) di attribuire, per le motivazioni riportate in premessa, l'incarico di Elevata Qualificazione del settore III° "Gestione del territorio" all'Ing. Filippo Vicino, dipendente del Comune di Nissoria, in convenzione con il Comune di Assoro, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2022, per 6 ore settimanali, appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per il periodo dal 01/01/2024 al 31.12.2024.
- 2) di stabilire che l'incarico può essere:
 - revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la modifica o soppressione dell'incarico di Elevata Qualificazione;
 - modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;
- 3) di stabilire che alla suddetto Ing. Filippo Vicino verrà corrisposto, per l'espletamento delle relative funzioni, nei limiti previsti dal vigente CCN, una retribuzione di posizione pari a € 18.000,00 annui oltre CTR proporzionati alle ore di lavoro di cui al punto 1, e una retribuzione di risultato pari al 25% dell'indennità di posizione attribuita, oltre CTR, in relazione ai risultati conseguiti ed accertati dal nucleo di valutazione;
- 4) di demandare al responsabile del II settore l'assunzione dell'impegno di spesa;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

IL SINDACO
Dott. Antonio Licciardo

